

Ricorrente obbligato al versamento  
ulteriore del contributo integrativo



**ORIGINALE**

3272-12016

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Responsabilità  
sanitaria

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 28077/2013

TERZA SEZIONE CIVILE

Cron. 3272

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. C.C.

Dott. ANGELO SPIRITO - Presidente -

Ud. 03/12/2015

Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO - Rel. Consigliere -

PU

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -

Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere -

Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 28077-2013 proposto da:

EN X , elettivamente  
domiciliata in ROMA, VIA DELLA COLONNA ANTONINA 41,  
presso lo studio dell'avvocato MARIA ANTONIETTA  
LAMAZZA, che la rappresenta e difende giusta procura  
speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

2015

contro

2392

UNIVERSITA' C

- intimata -

Nonché da:

UNIVERSITA' C in persona del  
 Rettore e legale rappresentante pro tempore Prof.  
 FA elettivamente domiciliata in ROMA,  
 VIALE DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio  
 dell'avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che la rappresenta  
 e difende giusta procura speciale in calce al  
 controricorso e ricorso incidentale;

**- ricorrenti incidentali -**

**contro**

EN X ;

**- intimata -**

avverso la sentenza n. 2280/2013 della CORTE  
 D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/04/2013, R.G.N.  
 2800/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
 udienza del 03/12/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA  
 CARLUCCIO;

udito l'Avvocato MARIA ANTONIETTA LAMAZZA;

udito l'Avvocato PIERFILIPPO COLETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
 Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso  
 per il rigetto di entrambi i ricorsi;

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.NE (nel 2003) convenne in giudizio il Policlinico Universitario G – Università C (di seguito C ) e chiese il risarcimento dei danni riportati in esito a un intervento chirurgico di asportazione di un adenoma ipofisario. Sostenne che la somministrazione, durante l'intervento, di una infusione anestesologica mediante l'immissione di una agocannula le aveva causato una lesione nervosa con esiti permanenti di menomazione dell'arto inferiore.

Il giudizio, nel quale si difese l'C , si concluse con l'accoglimento della domanda e la condanna della struttura sanitaria a circa euro 270 mila, oltre interessi.

Le impugnazioni contrapposte della C e della danneggiata furono entrambe rigettate dalla Corte di appello di Roma (sentenza del 22 aprile 2013).

2.Avverso la suddetta sentenza, la danneggiata propone ricorso principale affidato a cinque motivi espliciti da memoria.

Resiste con controricorso la C , che propone ricorso incidentale affidato a due motivi.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1.E' logicamente preliminare il ricorso incidentale con il quale, con due censure strettamente connesse, si pone in discussione la responsabilità della Università C .

Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 112, 115, 116, 342 e 343 c.p.c.

Nell'esplicazione, la censura si incentra sulla asserita omessa pronuncia della Corte di merito in riferimento al profilo della condotta dei medici nell'utilizzo della cannula. In particolare, si sostiene il mancato esame dell'elaborato del consulente tecnico, sulla base del quale, con l'appello, la C aveva dedotto l'accertata inesistenza di imperizia e imprudenza nell'introduzione della cannula ai fini della anestesia.

Con il secondo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1228, 1176, secondo comma, c.c., nonché degli artt. 112, 115, 116, 342 e 343 c.p.c.

Nella parte esplicativa si argomenta nel senso della mancanza di genericità della corrispondente censura di appello per avere la C dedotto il puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nella esecuzione di prestazioni corrette e immuni da colpa, anche attraverso le valutazioni della consulenza; si sostiene che la Corte di merito avrebbe dovuto riesaminare il materiale probatorio, riconoscendo la propria mancanza di responsabilità.

1.1. Entrambi i motivi sono inammissibili.

La Corte di merito ha qualificato come generica la censura di appello sul punto.

Nel riportare le argomentazioni della sentenza di primo grado, dove erano state esaminate partitamente come inidonee molte allegazioni difensive volte ad escludere il profilo della condotta imperita, ha posto in evidenza che al fondo del rigetto da parte del giudice di prime cure era stato posto il mancato superamento della presunzione di colpevolezza in collegamento ad una condotta medica, quale l'inserimento della cannula, di tipo routinario. Nel confermare il carattere routinario dell'uso della cannula e la sua normale inoffensività, con conseguente presunzione di imperizia a carico dell'operatore sanitario, ne ha tratto la conseguenza che dal fatto noto che l'inserzione della microcannula avviene normalmente senza postumi e dal fatto noto che nella specie abbia causato una lesione del nervo, si risale al fatto ignoto che l'insuccesso sia dovuto ad imperizia medica.

Ha quindi rilevato la Corte di appello che l'appellante C non aveva mosso alcuna critica specifica sul punto.

1.2. Evidente, allora, che la Corte di merito non è incorsa in una omessa pronuncia, essendosi pronunciata nel senso della mancanza di specificità del motivo di appello rispetto alla *ratio* della sentenza di primo grado allora impugnata. Altrettanto evidente è che, anche con le censure mosse con il ricorso per cassazione, si prescinde dalle argomentazioni centrali della sentenza ora impugnata, posto che nulla si dice in ordine al carattere routinario dell'intervento e al mancato superamento della presunzione di colpevolezza su di esso fondata.

2. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce omesso esame della memoria ex art. 184 bis c.p.c., con la quale in primo grado era stata richiesta la rimessione in termini per la produzione di documenti sopravvenuti relativi ad ulteriori 30 giorni di invalidità temporanea assoluta; nonché omesso esame di fatti decisivi.

2.1. La Corte di merito ha ritenuto inammissibile il relativo motivo di appello di omessa pronuncia sull'istanza di rimessione in termini, per avere l'appellante menzionato una documentazione generica senza specificare il nesso con la malattia dedotta in causa e per la mancata dettagliata indicazione dei documenti.

2.2. Il motivo è inammissibile.

La censura non è conferente rispetto alla *ratio* del capo di decisione impugnata, oltre che non rispettosa delle prescrizioni dell'art. 366, n. 6 c.p.c.

Invero, a fronte di una pronuncia di inammissibilità per genericità del motivo di appello, la ricorrente avrebbe dovuto dedurre la violazione di una norma processuale, quale l'art. 342 c.p.c., riproducendo in ricorso le parti relative e conferenti del giudizio di appello per consentire alla Corte la valutazione di decisività della censura e lo scrutinio in ordine alla eventuale violazione della norma processuale.

Per contro, la ricorrente si lamenta che la Corte di merito non abbia esaminato la richiesta di rimessione in termini e la relativa documentazione baipassando il presupposto che ha consentito alla Corte di merito di non esaminarla per essere stato dedotto genericamente il motivo di appello e per essere generica la documentazione.

3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 2043 c.c. per omessa liquidazione del danno esistenziale.

La ricorrente, che non invoca la liquidazione di una autonoma voce di danno nell'ambito del danno non patrimoniale, sostiene che la Corte di merito, nel confermare la decisione del primo giudice, sia incorsa in contraddizione per aver riconosciuto la necessità di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto comprensive di quelle qualificate come danno esistenziale e nello stesso tempo aver

ritenuto che tali circostanze erano state considerate. Mentre, invece, non si era tenuto conto dell'impatto modificativo *in pejus* nella vita quotidiana, secondo vari profili richiamati dalla danneggiata in "numerosi scritti difensivi".

3.1. La censura è infondata.

Il giudice di prime cure - che pure aveva ritenuto potersi dubitare della stessa configurabilità del danno esistenziale nell'ordinamento - aveva messo in evidenza che la danneggiata non aveva altrimenti precisato nell'atto di citazione la domanda di danni a titolo di danno esistenziale, limitandosi a dedurre in sede di comparsa conclusionale "la perdita della possibilità di vita che [l'attrice] non potrà più avere".

La Corte di merito ha ritenuto corretta la liquidazione del danno non patrimoniale e infondata la censura di appello, ponendo in evidenza che, nell'ambito dell'onnicomprensivo danno non patrimoniale le varie voci, tra le quali quella del danno esistenziale, non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma svolgono un ruolo in sede di risarcimento nel caso concreto a condizione che il danneggiato abbia dedotto e allegato aspetti ulteriori rispetto a quelli tipici. Concludendo nel senso che il giudice di prime cure aveva tenuto conto delle circostanze del caso concreto allegate.

La Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio, secondo cui il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (nella specie: danno esistenziale), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando l'obbligo del giudice di tenere conto, con apprezzamento di fatto, di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione.

E, nella specie, la corte di appello ha valutato che il primo giudice ha tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto sul presupposto che, come rilevato dal giudice di primo grado, nell'atto

di citazione la voce del danno esistenziale non era stata altrimenti precisata.

Né la corte di legittimità è stata posta in grado di verificare l'esattezza di tale argomentazione atteso che la ricorrente si limita (pag. 7) a rimandare ai "numerosi scritti difensivi" svolti per illustrare i danni di natura esistenziale incidenti sulle abitudini di vita, al di là di quelli ricollegabili alla lesione del diritto alla salute.

4. Con il terzo motivo si lamenta la mancata considerazione di molte spese dedotte e documentate ai fini della quantificazione del danno patrimoniale in primo grado, deducendo la violazione dell'art. 2043 c.c. e la nullità della sentenza per omessa motivazione.

4.1. Il motivo è inammissibile.

La Corte di merito ha giudicato inammissibile la corrispondente censura di appello per carenza di specificità dell'impugnazione ed ha aggiunto che la censura era anche infondata per totale difetto del nesso di causa tra le spese genericamente dedotte e il fatto illecito.

La sentenza non è idoneamente censurata atteso che si sarebbe dovuta dedurre la violazione della norma processuale posta a presidio della specificità dei motivi di impugnazione (art. 342 c.p.c.) e non certo la nullità per omessa motivazione, in collegamento alla norma generale di cui all'art. 2043 c.c.

5. Con il quarto motivo si lamenta il mancato riconoscimento dei danni ulteriori sofferti dopo la sentenza di primo grado, denunciando l'omesso esame di fatti decisivi in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c.

Con il quinto, si lamenta l'omessa valutazione delle spese future, quale omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.

Entrambi i motivi sono inammissibili.

5.1. La Corte di merito ha ritenuto non provato che le spese (degenza presso l'istituto scientifico di Pavia, ulteriori spese conseguenti alle lesioni alla gamba) richieste per la prima volta in appello fossero riconducibili alla stessa causa e alla stessa natura dei danni già accertati, ritenendo la prova rigorosa tanto più necessaria in considerazione della circostanza che il consulente d'ufficio aveva

già dubitato della sicura rapportabilità al fatto illecito di causa di altre spese mediche.

Inoltre, in riferimento alle spese future richieste, le ha ritenute meramente ipotetiche, possibili ma non probabili, oltre che affrontabili con cure a carico del S.S.N. ed, eventualmente, con l'assegno di mantenimento.

5.2. La ricorrente deduce la violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. quale omessa motivazione.

All'evidenza, in presenza di motivazione e valutazione da parte della Corte di appello come sopra sintetizzata, non sussistono gli stretti limiti di ammissibilità richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per il sindacato previsto dopo la riforma del 2012, applicabile *ratione temporis*. Ed, infatti, le Sez. Un. hanno affermato (7 aprile 2014, n. 8053) che <<La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.>>.

Si è aggiunto che, la disposizione in argomento, <<introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato,



avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.>>.

Sono seguite numerose decisioni applicative del suddetto principio.

6. In conclusione, il ricorso principale deve rigettarsi e il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile. Le spese sono interamente compensate in ragione della reciproca soccombenza.

7.Va riaffermato il principio della indifferenza della statuizione sull'applicazione del contributo unificato aggiuntivo, rispetto alla pronuncia sulle spese processuali del giudizio di impugnazione. La Corte ha già affermato il principio, che si condivide, secondo cui, << In tema di impugnazioni, il presupposto di insorgenza dell'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame.>> (Cass. n. 10306 del 2014).

7.1. In conclusione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti (pronuncia di inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale) per l'applicazione dell'art. 13 cit. in argomento.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

decidendo i ricorsi riuniti, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2015

Il consigliere estensore

*Giuseppe Corluccio*

Il Presidente

*[Signature]*

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

*[Signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 19 FEB. 2016

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

*[Signature]*